


ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
PER
L'OSPIZIO DEGLI ESPOSTI
E
L'ASILO DI MATERNITÀ
IN BOLOGNA

APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

NELLA SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 1903



BOLOGNA

SOCIETÀ TIPOGRAFICA LIBRARIA MAREGGIANI

Via Marsala N. 4

1904

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio



con Ferrieri:

*L'ufficio non ha più
che Estratti del Regolamento;
Del resto ciò che manca
riguarda il trattamento degli Esposti
fanciulli, cioè che forse
meus ti interessa*

*Prof.
Ferrieri*

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

PER

L'OSPIZIO DEGLI ESPOSTI

E

L'ASILO DI MATERNITÀ

IN BOLOGNA

APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

NELLA SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 1903



BOLOGNA

SOCIETÀ TIPOGRAFICA LIBRARIA MAREGGIANI

Via Marsala N. 4

1904

INDICE

	ART.
Personale sanitario di Maternità e Baliatico	1

CAPO I.

Dell' Ospizio degli Esposti.

§ I. Accettazione degli infanti.

	ART.
Ammissione dei bambini	2
Ammissione provvisoria dei bambini	2
Domanda della madre per ottenere assistenza	
— Documenti relativi	3
Certificato medico per la madre	3
Modalità della domanda della madre, firma etc.	
— Domanda prima del parto	4
Visita a domicilio della madre	5
Domande delle donne di Maternità	6
Concubinato notorio delle madri	7
Presentazione dei neonati, medaglia, ricevuta etc.	8
Medaglie di identificazione	9
Bambini nati in comuni lontani	10
Persona incaricata del trasporto dei bambini.	10
Accettazione provvisoria dei neonati per man- canza di documenti ed altro	11
Denunce all' Autorità nei casi suddetti	12
Bambino presentato morto od in istato grave	13

§ II. *Allattamento degli infanti.*

	ART.
Allattamento	14
Allattamento presso le madri	15
Perdita nelle madri del diritto di assistenza	16
Presentazione dei bambini dalla levatrice	17
Presentazione dei bambini da altra persona	18
Obbligo di allattamento della madre	18
Nutrici entro l'Ospizio provenienti dall'esterno o dalla Maternità	27
Donne di maternità che devono restare quali Nutrici entro l'Ospizio per 4 mesi, senza corrispettivo	29
Servizio delle Nutrici interne	30
Vitto e salario delle Nutrici	32
Nutrici inferme	33
Consegna di bambini a balie esterne	34
Malattie dei bambini trasmissibili all'infuori della sifilide	35
Indirizzo dei custodi dato alle madri	36

§ III. *Degli Esposti fuori dello Stabilimento.*

	ART.
Esposti fuori a balia od a custodia	37
Certificato d'informazioni dei custodi	38
Visita delle balie esterne	39
Libretto d'istruzioni ai custodi	40
Proibizione di passaggi arbitrari degli esposti	41
Emigrazione degli esposti coi custodi	41
Domanda di emigrare fuori Provincia	41
Morte degli esposti — Denuncia	41

	ART.
Segreto sul collocamento degli esposti	42
Commissione di Patronato per la sorveglianza degli esposti fuori	43
Ispezioni agli esposti fuori	44
Cartelle delle ispezioni	45
Richiami di esposti fuori	46
Onorario al medico per le ispezioni	47
Salari ai custodi ed alle balie fuori	48
Rimborso spese viaggi ai suddetti	48
Supplemento di salario ai custodi che tengono gli esposti dopo il 15.° anno di età	49
Sussidi ad esposte per matrimonio	50
Cessazione della tutela sugli esposti	51
Esposte imperfette od inabili al lavoro	51


§ IV. *Del riconoscimento, della legittimazione
e del ritiro degli Esposti.*

	ART.
Sussidi per riconoscimenti	52
Morte dei bambini riconosciuti	53
Sussidi per una sol volta per riconoscimenti	54
Sussidi per riconoscimenti a donne che vivono in notorio concubinato	55
Limitazione e revoca di sussidi per riconosci- menti	56
Unica assegnazione per legittimazioni	57
Legittimazione di bambini già riconosciuti	58
Smarrimento della polizza di credito	59
Ritiri di esposti	60

CAPO II.

Dell' Asilo di Maternità.

	ART.
Requisiti per l'ammissione delle donne . . .	61
Dozzinanti gravide	62
Ordine di ammissione delle donne — Segreto dei documenti	63
Donne in soprapparto	67
Dimissione delle donne di Maternità	70
Caso di malattie di gravide	71
Malattie gravi di donne — Invito dei parenti	72



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
PER
L'OSPIZIO DEGLI ESPOSTI E L'ASILO DI MATERNITÀ

ART. 1.°

L'Ospizio degli esposti e l'Asilo di maternità, quantunque l'uno all'altro materialmente annessi, sono due Istituti separati ed indipendenti.

Al primo sono addetti un Primario ed un Assistente, al secondo un Primario, un Assistente ed una Levatrice.

Oltre il summentovato personale effettivo, la Direzione è in facoltà di assumere due Assistenti onorari ed un' Assistente Levatrice.

CAPO I.

Dell' Ospizio degli Esposti.

§ I. Accettazione degli infanti.

ART. 2.°

L'Ospizio degli esposti accoglie e mantiene:

1.° Gli esposti a senso dell'art. 386 del codice penale, dietro richiesta della R.^a Questura o dell'Autorità giudiziaria;

2.° gl' infanti illegittimi, esclusi i nati da matrimonio contratto col solo vincolo religioso, come all'art. 3 lett. C, quando dalle rispettive loro madri ne venga fatta domanda alla Direzione dell'Ospizio.

Nessun altro infante può essere accolto se non che in via provvisoria e dietro ordine impartito d'urgenza dalle Autorità competenti, a termini dell'art. 79 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

ART. 3.º

La domanda che, come dispone l'art. 2.º, deve farsi dalla madre, sarà tenuta assolutamente segreta, non dovendo servire che ad uso esclusivo del Brefotrofio; essa conterrà (Alleg. A), oltre il nome e cognome, la paternità, il luogo di nascita, l'età, l'occupazione o il mestiere della richiedente e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) atto di nascita del bambino;
- b) fede di battesimo, se sia stato somministrato;
- c) certificato comprovante che la madre non ha contratto matrimonio civile nè religioso, o che è vedova da più di 10 mesi;
- d) certificato dimostrante che la madre stessa appartiene per nascita alla Provincia (esclusi i Comuni dell'antico Circondario d'Imola: Casalfiumanese, Castel del Rio, Dozza, Fontana-Elice, Imola, Mordano e Tossignano) o vi risiede da non meno di 10 mesi, e che per mancanza di mezzi non è in grado di provvedere al proprio figlio. Dovrà inoltre la madre comprovare con apposito certificato il luogo ed il tempo della propria nascita.
- e) nel caso affatto eccezionale che la madre abbandoni il figlio all'Ospizio, dichiarazione me-

dica intorno allo stato sanitario della madre, allo scopo specialmente di conoscere se essa sia infetta da sifilide, lo che però non costituirebbe ostacolo all'accoglimento della domanda.

Tale dichiarazione, che sarà controllata dalla Direzione, dovrà essere fatta dai medici della Congregazione di Carità o da altro Sanitario per la parte interna del Comune di Bologna; dai Medici comunali per le frazioni rurali dello stesso Comune e per tutti gli altri Comuni della Provincia.

Per ognuna di tali dichiarazioni fatta in debito modo l'Ospizio corrisponde ai Sanitari l'indennità di L. 3.

Dovrà poi essere cura dei Signori Medici, all'atto che procedono alla visita della madre, di esortarla ad allattare e riconoscere il figlio, rendendola consapevole del trattamento, che qualora ciò faccia, le sarà usato dall'Ospizio.

ART. 4.º

La domanda che deve fare la madre dev'essere da questa scritta e sottoscritta, se sa e può scrivere, altrimenti da persona da essa incaricata alla presenza di due testimoni, o del Medico di cui alla lettera e dell'Art. 3, ovvero del Sindaco del Comune.

Tale domanda di regola deve esser fatta prima del parto, ed in ogni caso entro i cinque giorni dalla nascita del bambino (prima della denuncia all'Ufficio di Stato Civile), ma avrà il suo effetto solo quando sia stata corredata dei prescritti documenti.

ART. 5.º

A viemmeglio accertare la coesistenza delle condizioni prescritte dall'art. 3.º, od anche a scopo sanitario, la Direzione ha facoltà di compiere o di ordinare visite al domicilio delle richiedenti. Questa facoltà però sarà da usarsi con prudente discrezione e le visite saranno da eseguirsi colla massima riservatezza e colle debite cautele.

Tali visite domiciliari, se hanno scopo amministrativo saranno fatte dal Deputato del Brefotrofo o da altro impiegato da esso incaricato, se hanno scopo sanitario saranno fatte dal Primario dell'Ospizio o dal suo Assistente.

ART. 6.º

La donna che ha partorito nell'Asilo di Maternità e vuole fruire dell'assistenza del Brefotrofo, deve farne alla Direzione semplice domanda scritta anche da altrui mano, firmata però da lei e controfirmata dal Primario di Maternità, il quale dovrà emettere la dichiarazione medica richiesta dalla lettera *e* dell'art. 3.º.

Non sapendo essa o non potendo apporre la firma, basterà che la domanda sia sottoscritta dal Primario di Maternità.

Se la donna si trovi in alcuno degli impedimenti, di cui agli art. 17 e 18, il bambino sarà consegnato al Brefotrofo.

ART. 7.º

Quando risulti che la madre che fa domanda di assistenza per un figlio illegittimo viva in notorio concubinato, l'assistenza le verrà bensì concessa, ma subordinatamente alla condizione che entro un dato termine, da stabilirsi caso per caso dalla Direzione, essa renda regolare la sua situazione.

ART. 8.º

Quando il bambino rimanga affidato all'Ospizio si annoterà subito nell'apposito libro bollettario di consegna degli esposti, la data di presentazione, il nome e cognome della levatrice o di chi lo presenta a nome della madre, il sesso del neonato, il nome e cognome che gli ha imposto l'Ufficio di Stato Civile e la data del battesimo, se ha avuto luogo. Verrà quindi appesa ed assicurata al collo del bambino una medaglia di piombo portante l'indicazione dell'anno in corso, nonchè del numero progressivo corrispondente a quello dell'atto di consegna; dopo di che, staccata dal bollettario la polizza di ricevuta del neonato questa verrà rimessa alla levatrice che lo ha presentato, previa apposizione, per parte della levatrice stessa, della sua firma nella matrice.

La polizza di ricevuta dovrà essere consegnata dalla levatrice medesima alla madre del bambino.

ART. 9.º

La medaglia non potrà essere levata dal collo del bambino che in casi specialissimi e solo temporaneamente dietro autorizzazione del Direttore dell'Ospizio.

ART. 10.º

I bambini nati fuori della città, le cui madri abbiano fatta richiesta di assistenza e dei quali sia necessaria la materiale presentazione all'Ospizio, saranno a cura della rispettiva Autorità comunale inviati al Brefotrofo accompagnati, oltrechè dai documenti prescritti, da certificato medico da cui risulti che erano in grado di sopportare senza danno fisico i disagi del viaggio, nonchè da lettera ufficiale dichiarante le generalità della persona incaricata del trasporto del bambino e responsabile dell'incolumità di esso.

Quelli che si trovino in condizione da non potere essere assolutamente trasportati all'Ospizio che con pericolo della salute, dovranno di regola, finchè perduri questo loro stato, rimanere nel luogo di residenza della madre. Ma se a giudizio del Medico comunale fosse la madre impedita a tenere presso di sè in allattamento il proprio figlio, in tal caso il Medico stesso, qualora non abbia modo di utilmente provvedere per alcun tempo coll'allattamento artificiale, farà tosto eseguire il trasporto del bambino al Brefotrofo, adoperandosi

colla massima cura affinchè vengano prese tutte le precauzioni e posti in opera tutti i mezzi che si possano ritenere valevoli, se non a togliere, almeno ad allontanare il pericolo suddetto.

Le spese che in ogni caso potessero occorrere staranno a carico dell'Ospizio.

ART. 11.º

Quando un bambino non sia accompagnato dall'atto di nascita o dagli altri documenti richiesti, si farà luogo al suo ricovero in Ospizio, ma la persona che presenta il bambino dovrà dichiarare a processo verbale in quale Comune esso sia nato e dovrà inoltre obbligarsi a produrre entro il termine di otto giorni i prescritti documenti.

Alla persona stessa sarà in entrambi i casi ricordato il disposto delle leggi contro chi abbandona gli infanti e per ogni buon fine sarà del fatto dato immediatamente avviso al Sindaco del Comune dichiarato di provenienza del bambino, od altrimenti verrà provveduto a seconda dei casi.

ART. 12.º

Se la persona che presenta il bambino si rifiuti di fare la dichiarazione di cui all'art. precedente, ovvero se entro il prefisso termine di giorni otto, abbia mancato di produrre i necessari documenti, essa sarà senz'altro denunziata all'Autorità competente.

ART. 13.º

Qualora il bambino presentato portasse segni di lesioni o violenze o fosse morto, verrà ricoverato nell'Ospizio o posto nella camera mortuaria e quindi verrà tosto avvertita l'Autorità competente con circostanziato rapporto.

§ II. Allattamento degli infanti.

ART. 14.º

L'Ospizio provvede all'allattamento degli infanti sia affidandoli alle madri naturali (art. 15 e seg.) o a nutrici interne nell'Istituto (art. 27 e seg.) o a nutrici esterne (art. 34 e seg.), sia sottoponendoli all'allattamento artificiale (art. 22 e seg.).

Allattamento presso la madre.

ART. 15.º

Alla madre che tenga presso di sè il figlio per allattarlo, senza riconoscerlo, l'Ospizio corrisponderà un salario mensile superiore di un quinto a quello stabilito per le nutrici estranee dall'art. 48.

La Direzione sorveglierà che la madre allatti il figlio, privandola del sussidio se lo consegnerà ad altra donna per allattarlo, senza l'autorizzazione della Direzione stessa. Se tale autorizzazione sia intervenuta, il sussidio verrà però ridotto alla misura stabilita per le nutrici estranee.

ART. 16.º

La madre che dopo avere allattato il proprio figlio, si rifiuti di separarsi da lui, senza volerlo riconoscere legalmente, perde il diritto all'assistenza.

ART. 17.º

Quando la madre si creda impossibilitata o per causa fisica o per altro motivo a tenere presso di sè in allattamento il proprio figlio, questi dovrà essere presentato al Brefotrofio preferibilmente dalla levatrice che ha assistito al parto, ed in caso diverso da persona autorizzata dal Sindaco insieme alla domanda diretta ad ottenere l'assistenza dell'Ospizio e qualora tale domanda fosse già stata fatta, dovranno essere esibiti l'atto di nascita e gli altri documenti indicati nell'art. 3.

Se l'impossibilità addotta dalla madre venga riconosciuta ed ammessa dalla Direzione dell'Ospizio, la quale userà in ciò di un giusto ma rigoroso criterio, l'infante sarà trattenuto nello Stabilimento perchè ne sia fatta dalla Direzione stessa la consegna secondo i casi o ad una balia interna o ad un'esterna, che potrà essere indicata dalla stessa madre, osservate le cautele di cui in appresso, ovvero per allattarlo artificialmente.

Non risultando confermata l'addotta impossibilità ad allattare, il bambino sarà restituito alla madre perchè compia il suo dovere di nutrice.

ART. 18.º

L'infante, sarà dato senz'altro a balia od in altro modo alimentato, quando specialissime ragioni d'indole morale, da apprezzarsi dalla Direzione, consiglino di non lasciarlo alla madre.

Nutrici interne.

ART. 27.º

Le nutrici per l'allattamento nell'Ospizio sono assunte dalla Direzione o fra le donne ricevute nell'Asilo di Maternità, o fra donne sane e di buoni costumi che abbiano copia di latte, in guisa da potere senza danno allattare due bambini.

ART. 29.º

La donna che ha partorito in Maternità e rifiuta di riconoscere il proprio figlio avrà obbligo in corrispettivo di rimanere in Ospizio a compiere gratuitamente l'ufficio di nutrice per non oltre 4 mesi.

ART. 30.º

Le nutrici interne sono accettate per un periodo determinato non inferiore a tre mesi, ma possono essere licenziate anche prima con un preavviso di dieci giorni.

In caso di infrazione disciplinare possono venire licenziate immediatamente.

ART. 32.º

Alle nutrici interne viene corrisposto, oltre una mercede mensile da determinarsi dalla Direzione, un congruo vitto ed una sopravveste uniforme.

ART. 33.º

Le nutrici che si ammalassero di lieve infermità potranno essere curate nell'Ospizio, altrimenti saranno inviate ad uno Spedale, a carico di cui spetta.

Consegna a balia esterna.

ART. 34.º

La consegna a balia esterna, anche se indicata dalla fiducia della madre, non potrà aver luogo che dietro ordine da impartirsi dalla Direzione solo quando:

a) il Primario dell'Ospizio abbia dichiarato con certificato scritto sopra apposito modulo che, in seguito alle visite effettuate sul bambino, non ha scorto in esso alcun segno apparente di sifilide, nè indizio alcuno che possa farla sospettare;

b) abbia lo stesso Primario dichiarato parimenti in iscritto come sopra, che la balia è stata da lui visitata e riconosciuta sana ed idonea all'allattamento.

ART. 35.º

Qualora il bambino risultasse affetto da altre malattie trasmissibili all'infuori della sifilide, non sarà disposta la consegna a balia se non quando, a giudizio del Primario, sia cessato il pericolo della trasmissione.

ART. 36.°

La Direzione del Brefotrofio deciderà della convenienza o meno di rendere palese alle madri, che ne facciano domanda, il luogo di residenza delle nutrici.

§ III. Degli esposti fuori dello Stabilimento.

ART. 37.°

Gli esposti possono essere affidati a balie od a custodi.

Rimangono presso le balie durante l'anno di allattamento.

ART. 38.°

Per ottenere a balia od in custodia un esposto dovrà, chi ne fa richiesta, presentarsi alla Direzione dell'Ospizio con un foglio d'informazioni sul conto suo, fornite dal Sindaco del Comune cui egli appartiene ed in conformità ad apposito modulo che dall'Ospizio viene trasmesso a tutti i Comuni della Provincia (Alleg. B).

ART. 39.°

Le nutrici debbono assoggettarsi ad una accurata visita medica nell'Ospizio, in seguito alla quale, se riconosciute sane ed idonee all'allattamento, riceveranno in consegna il bambino, ovvero, in difetto di lattanti da collocare in quel giorno a balia, si terrà di esse nota per effettuare poi la consegna al momento opportuno.

ART. 40.°

I custodi vengono muniti di un libretto (che si unisce in allegato C e che forma parte integrale del presente regolamento) contenente in modo particolareggiato le istruzioni e norme ad essi relative, delle quali debbono dichiarare di aver presa conoscenza, mediante attestazione da essi firmata od altrimenti assunta verbalmente, alla presenza di due testimoni con atto da questi firmato e controfirmato dall'impiegato che lo riceve.

ART. 41.°

È proibito il passaggio di esposti presso altri custodi, senza il consenso della Direzione. Qualora accada l'emigrazione di custodi in un altro Comune, il Sindaco deve darne avviso al Brefotrofio entro cinque giorni, e così pure in caso di morte degli esposti stessi. — Se poi il Comune ove il custode vuol emigrare, è fuori Provincia, si dovrà chiedere speciale autorizzazione per iscritto alla Direzione.

ART. 42.°

Salvo le eccezioni ammesse dal presente regolamento, l'indirizzo dei custodi presso i quali sono collocati gli esposti deve tenersi segreto; è quindi vietato agli impiegati ed a tutto il personale anche inferiore di dare altre notizie all'infuori di quelle riguardanti l'esistenza o meno in vita degli esposti e lo stato di loro sanità.

ART. 43.°

La sorveglianza sul mantenimento e sull'educazione degli esposti è affidata ad una Commissione di patronato costituita di persone dell'uno e dell'altro sesso e presieduta dal Direttore dell'Ospizio.

Tale Commissione adempirà al suo compito, valendosi del concorso dei Sindaci dei singoli Comuni, dei Medici Comunali o mediante anche apposite Sotto-Commissioni da essa nominate.

ART. 44.°

Per la più diretta conoscenza specialmente delle condizioni fisiche dei bambini collocati a balia o presso custodi, la Direzione farà eseguire dai Medici dell'Istituto visite periodiche a domicilio.

ART. 45.°

Il Medico incaricato dell'ispezione raccoglierà le notizie generali e speciali indicate da apposito modulo (allegato *D*) e secondo i risultati delle medesime saranno presi i provvedimenti opportuni (ammonizione ai custodi, richiamo del bambino, denuncia all'Autorità Giudiziaria).

ART. 46.°

Qualora la Direzione richiami un esposto per qualsiasi motivo, i custodi e le nutrici debbono immediatamente rispondere all'invito, in caso diverso sarà provveduto a termini di legge.

ART. 47.°

Per le ispezioni di cui al precedente articolo, oltre al rimborso delle spese, sarà corrisposto al Sanitario un adeguato onorario.

ART. 48.°

L'Ospizio corrisponderà alle balie ed ai custodi i seguenti salari:

Alle balie durante il 1.° anno L. 15 mensili;
Agli allevatori

da 1 anno ai 2 . . .	L. 9. — mensili
dai 2 anni ai 3 . . .	» 7.50 »
dai 3 anni ai 4 . . .	» 6. — »
dai 4 anni ai 15 . . .	» 4.50 »

I lattanti saranno all'atto della consegna a balia provveduti di un piccolo corredo da essere rinnovato, conformemente alla consuetudine.

Alle balie e loro mariti quando si rechino da altro Comune all'Ospizio per prendere in consegna un lattante e così pure agli allevatori che debbano portarsi al Pio Luogo per richiesta della Direzione o per impellente necessità, sarà corrisposta, a titolo di rimborso di spese di viaggio, una indennità in ragione della distanza chilometrica, tenuto conto anche del luogo di loro residenza, ed in conformità all'apposita tabella esistente presso la Direzione (allegato *E*).

ART. 49.º

Oltre i suddetti assegni, ai custodi che si obbligino a tenere presso di loro l'esposto anche dopo l'età di 15 anni, verrà elargito un assegno di L. 20, da pagarsi nei modi e termini che la Direzione riterrà più opportuno.

ART. 50.º

Alle esposte, in occasione del loro collocamento in matrimonio, sarà concesso un sussidio di L. 200, oltre m. 20 di tela per camicie, subordinatamente a che nulla osti da parte dell'Amministrazione al matrimonio da contrarsi. A tale effetto la domanda per il conseguimento del sussidio dotale dovrà essere fatta prima della celebrazione dell'atto.

ART. 51.º

I fanciulli ammessi all'assistenza cessano di essere a carico dell'Ospizio:

a) quando siano o legalmente riconosciuti o legittimati o comunque ritirati da terze persone colle debite garantigie, salvo il pagamento dei sussidi di cui in appresso;

b) quando raggiungano il 15.º anno di età, nella quale epoca sarà fatto luogo alla denuncia al Procuratore del Re ed alla Congregazione di Carità a termini e per gli effetti dell'art. 5.º del regolamento amministrativo in applicazione della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Rispetto alle femmine il suddetto termine potrà essere oltrepassato quando si tratti di ragazze in istato di fisica imperfezione o comunque impedito di darsi al lavoro, non mai peraltro al di là degli anni 21.

§ IV. Del riconoscimento, della legittimazione e del ritiro degli esposti.

ART. 52.º

Alla madre che riconosca il figlio è concesso un sussidio mensile come appresso:

Se il riconoscimento avvenga durante il 1.º anno di età, un sussidio per cinque anni e precisamente fino al compimento del 1.º anno il sussidio sarà uguale a quello assegnato alle madri che allattano il proprio figlio e pel periodo successivo, fino al compimento del quinquennio sarà di L. 5 mensili.

Se risulti peraltro che la madre non allatti il proprio figlio, la Direzione potrà ridurre il sussidio alla misura quale è stabilita per le balie.

Se il riconoscimento si effettui invece durante il 2.º anno di età, il sussidio nella misura predetta di L. 5 mensili sarà limitato a quattro anni, e così rispettivamente verrà corrisposto per tre, per due o per un solo anno, secondo che il riconoscimento avvenga non dopo il 4.º, il 7.º od il 10.º anno di età del figlio.

ART. 53.º

L'assegnazione dei sussidi, di cui al precedente articolo, cessa quando avvenga la morte del bambino.

ART. 54.°

Se il riconoscimento legale viene fatto allorchè il bambino abbia compiuto il decimo anno di età, la madre riceverà un'assegnazione per una volta sola variabile da un massimo di L. 60 ad un minimo di L. 30, secondo l'età del bambino.

ART. 55.°

Anche pei sussidi da concedersi in seguito a riconoscimento, rimane ferma la condizione stabilita nell'art. 7 pel caso in esso contemplato.

ART. 56.°

È in facoltà della Direzione di non concedere, limitare o sospendere, secondo le circostanze, il sussidio per riconoscimento quando a suo giudizio vi si oppongano speciali motivi.

Sarà pure in sua facoltà, sentita la Presidenza, di convertire il sussidio mensile in una assegnazione per una sol volta, quando eccezionali circostanze ne dimostrino l'opportunità.

ART. 57.°

Qualora invece del riconoscimento legale abbia luogo la legittimazione per susseguente matrimonio dei genitori, sarà accordata un'unica assegnazione fino a L. 100.

ART. 58.°

La legittimazione di bambini in precedenza riconosciuti non interrompe il pagamento degli assegni in corso stati concessi alle madri per il titolo di riconoscimento, a tenore dell'art. 52.

ART. 59.°

In caso di smarrimento del modulo che viene consegnato alle madri sussidiate e sul quale deve essere certificata mensilmente la sopravvivenza del figlio, rappresentando esse una fede di credito, ne dovrà essere tosto avvertita la Direzione, la quale sospenderà il pagamento del sussidio per due mesi almeno, salvo di rimetterlo in corso dietro esibizione di altro certificato dell'Autorità Comunale che attesti della sopravvivenza del bambino e confermi lo smarrimento del modulo consueto.

ART. 60.°

È ammesso il ritiro di un esposto alle seguenti condizioni:

- 1.° che la persona, che ne fa domanda, esibisca la polizza di ricevuta rilasciata all'atto dell'accoglimento dell'esposto in Ospizio;
- 2.° che ne assuma il mantenimento e l'educazione;
- 3.° che, se si tratta di un'esposta, assuma a proprio carico il peso del sussidio dotale, di cui all'art. 50;

4.° che dia una soddisfacente garanzia per l'adempimento di tali obblighi.

Tutto ciò dovrà farsi risultare da legale scrittura, a spese del petente.

CAPO II.

Dell' Asilo di Maternità.

ART. 61.°

Nell' Asilo di Maternità sono accolte le donne illegittimamente incinte non viventi in notorio concubinato, coonestato o meno da vincolo religioso, le quali:

a) siano povere;

b) siano nate nella Provincia di Bologna oppure vi abbiano dimora da 10 mesi almeno, col- l'esclusione di cui all' art. 3.° lett. d;

c) siano di regola entrate nell' 8.° mese di gestazione e non siano state accolte più di un' altra volta in Maternità.

Debbono quindi le richiedenti l' ammissione presentare all' Ufficio Centrale delle Ammissioni negli Stabilimenti ospitalieri legali documenti che comprovino l' esistenza delle suddette condizioni, avvertendo che, qualora siano vedove, dovranno comprovare ancora l'epoca della loro vedovanza.

ART. 62.°

Saranno altresì ammesse donne non povere, gravide illegittimamente, purchè paghino la dozzina stabilita dall' Amministrazione ed offrano sicura garanzia.

ART. 63.°

I documenti presentati dalle richiedenti l' ammissione sono posti dall' Ufficio delle Ammissioni entro una busta che viene tosto suggellata e sulla quale l' Ufficio medesimo scrive l' ordine di accettazione e la competenza passiva.

La busta verrà consegnata alla richiedente la quale si dovrà recare tosto all' Asilo di Maternità per esservi accolta.

ART. 67.°

Una donna in soprapparto, che si presenti per essere accolta senza i documenti richiesti dall' art. 56, dovrà essere diretta ed, occorrendo, accompagnata con opportuno mezzo di trasporto alla Sezione ostetrica nello Spedale di S. Orsola. Se questo però dovesse costituire assolutamente un pericolo o per la donna o per il feto, sarà senz' altro accolta; nel qual caso il Deputato dovrà darne pronto avviso all' Ufficio Centrale delle Ammissioni, e compiere con sollecitudine e colla maggiore possibile segretezza le pratiche per avere i documenti come sopra richiesti.

ART. 70.°

La donna, che si è sgravata, non appena che, a giudizio del Primario ostetrico, non vi si opponga il suo stato di salute, sarà subito dimessa, e dovrà quindi lasciare l' Asilo, portando seco il proprio bambino, salvo il disposto dell' art. 6.°


Se non avrà voluto riconoscere il proprio figlio, passerà all'Ospizio degli Esposti per adempiere l'obbligo di cui all'art. 29.°

ART. 71.°

Nel caso di sopravvenuta malattia la Direzione, dietro parere del Primario, provvederà, d'intelligenza coll'Ufficio delle Ammissioni, a che la inferma sia trasportata al proprio domicilio od in uno degli Spedali dipendenti dal Corpo Amministrativo, ed in tale caso la relativa spesa di cura e di mantenimento verrà applicata a carico del Comune, a cui l'ammalata appartenga per domicilio di soccorso.

ART. 72.°

Se alcuna delle degenti in Maternità fosse gravemente malata, potranno i parenti essere condotti dall'infermiera presso il letto dell'inferma, osservate le opportune cautele.



Allegato A

Mod. 22

Li 19

La sottoscritta (1)
 di (2) di stato (3)
 nata nel Comune di (4) il (5)
 di condizione (6) domiciliata
 nel Comune di (7) nella
 Parrocchia di (8) via (9)
 trovandosi nell'impossibilità di provvedere per sè medesima, fa istanza per ottenere
 l'assistenza per l propri bambin (10)

Essa abbandona l bambin all'Ospizio (11)

Dichiara inoltre di poter tenere presso di sè l bambin per l'allat-
 tamento (12)

All' Onorevole

DIREZIONE DELL' OSPIZIO ESPOSTI
 BOLOGNA

La Ricorrente

(firma, ovvero se illetterata, la croce colle firme di due testim.)

DOCUMENTI DA PRESENTARSI

- Certificato di domicilio nella Provincia di Bologna almeno da 10 mesi (esclusi i Comuni di Casalfumane, Castel del Rio, Dozza, Fontana-Elice, Imola, Mordano e Tossignano) indicando inoltre con chi la ricorrente convive - veggasi l'art. 7 del Regolamento.
- Certificato di nascita, di povertà, e di stato nubile (o vedovo da più di 10 mesi).
- Certificato del Parroco comprovante che la ricorrente non ha contratto matrimonio religioso.
- Atto di nascita del bambino.
- Fede di Battesimo del medesimo.
- Dichiarazione medica riguardante la madre intorno a probabile infezione sifilitica come al modulo. (In caso di riconoscimento o di atto di maternità non occorre questo documento).

AVVERTENZE

Nell'Ospizio Esposti di Bologna non sono accolti i bambini illegittimi che dietro la domanda delle rispettive madri presentata in iscritto come al presente modulo, e corredata dei suindicati documenti. Le madri devono tenere i loro figli illegittimi per l'allattamento. Spetta alla Direzione il valutare l'ammissibilità delle domande.
 L'Ufficio dell'Ospizio Esposti è aperto al pubblico dalle ore 9 alle 15.

CHIUSO NEI GIORNI FESTIVI ALLE ORE 13

(1) Nome e cognome.

(2) Paternità.

(3) Stato nubile o vedovo.

(4) Luogo di nascita.

(5) Parroco, o ecc. ed anno di nascita.

(6) Mestiere od occupazione.

(7-8-9) Comune, Parrocchia, Via ove abita.

(10) Mettere nascita, oppure la data di nascita a seconda dei casi.


(11) Esporre le ragioni o le condizioni.

(12) Esporre i motivi.

263416



Biblioteca comunale dell'Archiginnasio



SCAFFALI ONLINE

<http://badigit.comune.bologna.it/books>

*Estratto del regolamento per l'Ospizio degli esposti e l'asilo di maternita in Bologna :
approvato dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 23 dicembre 1903
Bologna : Tip. Mareggiani, 1904

Collocazione: 10- IST.SANITARI 03, 048

<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1291453T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



4.0:<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode>

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore
contattare: archiginnasio@comune.bologna.it